

Trib. min. Caltanissetta, decreto 26 agosto 2022; Presidente Turco - Estensore Gatto

(Omissis)

PREMESSO IN FATTO

(Omissis)

RILEVATO IN DIRITTO CHE:

- in attesa del riordino e dell'unificazione dei riti in materia familiare, la L. 26 novembre 2021 n. 206, ha ritenuto urgente l'introduzione di talune norme, entrate in vigore il 22 giugno 2022, tra cui la disposizione che disciplina le misure di protezione a tutela dei minori adottate ai sensi dell'articolo 403 del codice civile;
- nella relazione illustrativa dell'art. 403 c.c. così come modificato, si dà atto che della necessità che i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo sopra citato, siano valutati rapidamente dall'autorità giudiziaria in quanto in grado di tradursi in misure di protezione che, seppure emesse a tutela del minore, potrebbero produrre forti limitazioni in danno dei genitori o delle persone esercenti la responsabilità genitoriale;
- tali misure provocano, difatti, l'allontanamento del minore dal luogo di abituale residenza e la sua collocazione in luogo sicuro: per tali motivi il legislatore ha ritenuto opportuno modellare il procedimento su quelli, presenti nell'ordinamento, adottati nei casi in cui vengono imposti limiti a diritti fondamentali;
- in particolare, la nuova formulazione dell'art. 403 c.c. prevede che qualora vi sia l'emergenza di provvedere alla tutela di un minore che si trovi in condizione di abbandono morale o materiale o esposto a un grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica nell'ambiente familiare, la pubblica autorità dispone la collocazione del minore in un luogo sicuro dandone immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale;

- il secondo comma della norma sopra menzionata sancisce il dovere della pubblica autorità che ha adottato il provvedimento, di trasmettere al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile, entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale;
- entro le successive settantadue ore, il pubblico ministero, salvo il caso in cui non disponga la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento e può formulare richieste ai sensi degli artt. 330 e ss c.c.;
- il tribunale per i minorenni, entro le successive quarantotto ore, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento con decreto;
- il tribunale nomina altresì il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni;
- il decreto deve essere immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria;
- il pubblico ministero dovrà poi notificare entro le quarantotto ore, anche avvalendosi della polizia giudiziaria, il ricorso e il decreto, agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale;
- all'udienza il giudice relatore procede all'interrogatorio libero delle parti, può assumere informazioni ove lo ritenga opportuno e procede all'ascolto del minore, avvalendosi, se ritenuto necessario, dell'ausilio di un esperto;
- nei quindici giorni successivi il collegio emette decreto con il quale può confermare, modificare o revocare il decreto di convalida e può adottare i provvedimenti nell'interesse del minore, qualora siano state proposte altre istanze ai sensi degli artt. 330 e ss.;
- il Collegio dà altresì le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento;

- il reclamo avverso il decreto può essere presentato dal pubblico ministero, dagli esercenti la responsabilità genitoriale e dal curatore speciale, entro dieci giorni dalla comunicazione, alla corte d'appello, che provvede entro sessanta giorni dal deposito;
- l'art. 403 c.c. prevede poi la sanzione della inefficacia del provvedimento emesso dalla pubblica autorità qualora la trasmissione degli atti da parte della stessa al pubblico ministero, la richiesta di convalida della procura e i decreti del tribunale non intervengono nei termini previsti; qualora sia la declaratoria dell'inefficacia il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore;
- la disposizione sancisce, infine, quale ipotesi del tutto residuale, alla quale si applicheranno le norme in tema di affidamento familiare, l'inserimento del minore presso una comunità di tipo familiare: pertanto la pubblica autorità potrà provvedere al collocamento del minore in una struttura solo ove abbia accertato l'esclusione di possibili soluzioni alternative, quali ad esempio
 - la presenza di familiari idonei e disponibili ad accogliere provvisoriamente il minore;
 - presupposto giustificativo quindi per l'adozione da parte della pubblica autorità del provvedimento di cui all'art. 403 c.c. è la violazione dei c.d. diritti fondamentali di solidarietà familiare che tutelano l'interesse della persona, in tal caso minore di età, a ricevere quel sostegno e guida necessari per la sua crescita;
- al riguardo l'art. 403 c.c. fa anzitutto menzione dell'abbandono morale, da individuarsi nella mancanza di quella carica affettiva indispensabile per una sana ed equilibrata crescita fisica e psicologica del minore;
- viene qui attribuito specifico rilievo alla violazione del c.d. diritto del minore ad essere amato dai propri genitori, che ha avuto inizialmente espresso riconoscimento normativo nel secondo comma della legge sull'adozione che sancisce "l'idoneità affettiva" di coloro i quali sono chiamati a sostituirsi alla famiglia di origine, e successivamente proclamato dall'art. 315 bis c.c., introdotto dalla Riforma della Filiazione, che riconosce il diritto del figlio all'assistenza morale;

- l'art. 403 c.c. giustifica poi il provvedimento di allontanamento del minore anche nel caso di abbandono materiale, da ravvisarsi nella carenza di quel minimo di cura del minore tale da determinare la grave violazione del diritto del figlio al mantenimento, all'istruzione e all'educazione a lui riconosciuti dall'art. 315 bis c.c.;
- la norma pone su un piano di alternativa l'assenza di assistenza morale e di assistenza materiale, a differenza di quanto previsto dalla L. 4 maggio 1983 n. 184 che esclude l'abbandono del minore in mancanza di assistenza materiale purché vi sia l'assistenza morale del minore;
- al riguardo va detto che mentre la declaratoria dello stato di abbandono del minore conduce alla rescissione del legame dello stesso con la famiglia di origine, dando poi luogo all'adozione, l'art. 403 c.c. ha la finalità quella di assicurare il collocamento del minore, anche unitamente al genitore qualora ve ne siano le condizioni, in un luogo tutelante ove gli sia garantito quanto occorre per il soddisfacimento delle normali esigenze di vita;
- ulteriore presupposto per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 403 c.c. è il rischio che il minore si trovi esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi sia emergenza di provvedere;
- tale clausola residuale riguarda i delicati casi in cui il minore, pur essendo materialmente accudito e pur intrattenendo un legame affettivo con i familiari conviventi, risulta esposto ad un rischio psicologico o fisico a causa di un ambiente familiare malsano: ciò può avvenire in presenza di maltrattamenti, condotte violente o abusi nei confronti del minore o del genitore, alle quali il minore abbia assistito e vi sia "emergenza" di provvedere, da intendere quale situazione di pericolo che rende l'intervento necessario;

ritenuto che

- nella fattispecie concreta, è emersa una situazione di malessere e disagio vissuta dal minore a causa della condotta inadeguata della madre;

- invero in sede di ascolto il minore, undicenne e capace di discernimento, apparso molto provato, assistito dal curatore speciale ha riferito al giudice di non voler più tornare a casa dalla madre esprimendo il desiderio di restare con la nonna e con la zia (parenti del defunto padre) con le quali intrattiene un significativo rapporto affettivo; in particolare ha fatto presente di essere stato maltrattato dalla madre la quale lo avrebbe in diverse occasioni percosso anche con oggetti, per futili motivi, e alcune volte sotto l'effetto di sostanze alcoliche;
- il minore ha altresì manifestato la volontà di vedere la madre solo quando si sentirà pronto;
- il curatore speciale ha chiesto la conferma dell'affidamento del minore alla zia e l'adozione di misura ablative della responsabilità genitoriale della madre del minore;
- la genitrice ha invece negato le condotte denunciate dal figlio, riferendo che lo stesso avrebbe inventato tutto;
- la zia affidataria ha manifestato la propria disponibilità a tenere con sé il minore e a soddisfare le esigenze morali e materiali di quest'ultimo, al quale è molto legata;
- nel caso di specie emerge non solo l'abbandono morale del minore, il quale ha riferito in sede di ascolto gli atti di violenza verbale e talvolta anche fisica posti in essere dalla genitrice nei propri confronti, ma anche il rischio che il minore si trovi esposto, ove affidato alla madre, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica avuto riguardo al pericolo di reiterazione delle predette condotte;
- alla luce della istruttoria compiuta, deve pertanto essere confermato il decreto emesso in data 17 agosto 2022 di convalida dell'affidamento del minore alla zia paterna, (OMISSIS), disposto ai sensi dell'art. 403 c.c. dal NOR dei Carabinieri (OMISSIS) in data 16 agosto 2022 e trasmesso in pari data alla Procura in sede, stante l'evidente situazione di l'abbandono morale in cui si trovava il minore, il quale ha rappresentato le condotte maltrattanti poste in essere dalla madre nei propri confronti;

- occorre sospendere in via provvisoria e urgente la madre del minore dalla responsabilità genitoriale, avuto riguardo alle gravi dichiarazioni rese dal minore in ordine alle condotte maltrattanti tenute dalla genitrice nei propri confronti;
- a parziale modifica del decreto del 17 agosto 2022, in attesa delle relazioni dei Servizi Sociali e Consultoriali, deve essere disposto l'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune di (OMISSIS), con collocamento del minore presso la zia paterna, (OMISSIS);
- deve essere nominata l'avv. (OMISSIS) quale tutore del minore, con invito per la stessa a rendere giuramento (OMISSIS);
- deve essere poi disposto che gli incontri tra il minore e la madre avvengano solo ove chiesti dal minore e in luogo neutro e in presenza dei Servizi Sociali del Comune di (OMISSIS), i quali dovranno stilare un calendario di incontri tra (OMISSIS) e la genitrice;
- deve essere, infine, conferito incarico al Consultorio Familiare competente sul territorio di (OMISSIS) per il compimento di un'attività di osservazione e supporto della madre del minore e della zia paterna, con onere di relazionare a questo Tribunale entro e non oltre il 30 settembre 2022, salvo motivi di urgenza e ai Servizi Sociali del Comune di (OMISSIS) per lo svolgimento di un'attività di monitoraggio e sostegno a favore del nucleo familiare del minore, con attivazione di un servizio di educativa domiciliare a favore del minore;

P.Q.M.

Visto il ricorso del P.M.M.,

Visti gli artt. 403 c.c., 330, 333 e 336 c.c.

conferma il decreto emesso in data 17 agosto 2022 di convalida dell'affidamento del minore alla zia paterna, (OMISSIS), disposto ai sensi dell'art. 403 c.c. dal NOR dei Carabinieri (OMISSIS) in data 16 agosto 2022 e trasmesso in pari data alla Procura in sede;

sospende in via provvisoria e urgente la madre del minore dalla responsabilità genitoriale;

affida il minore al Comune di (OMISSIS) con collocamento presso la zia paterna, (OMISSIS);

nomina l'avv. (OMISSIS) quale tutore del minore, con invito per la stessa a rendere giuramento in data (OMISSIS)

dispone che gli incontri tra il minore e la madre avvengano solo ove chiesti dal minore in luogo neutro e in presenza dei Servizi Sociali del Comune di (OMISSIS), i quali dovranno stilare un calendario di incontri tra (OMISSIS) e la genitrice, con onere di relazionare a questo Tribunale entro e non oltre il 30 settembre 2022, salvo motivi di urgenza;

incarica:

- **Il Consultorio Familiare competente sul territorio di (OMISSIS)** per il compimento di un'attività di osservazione e supporto della madre del minore e della zia paterna, con onere di relazionare a questo Tribunale entro e non oltre il 30 settembre 2022, salvo motivi di urgenza;
- **i Servizi Sociali del Comune di (OMISSIS)** per lo svolgimento di un'attività di monitoraggio e sostegno a favore del nucleo familiare del minore, con attivazione di un servizio di educativa domiciliare a favore del minore.

MANDA alla Cancelleria civile per gli adempimenti di rito.

Caltanissetta, 26 agosto 2022

Il Giudice delegato

Alessandra Gatto

Il Presidente

Luisa Turco